

COMUNE DI MADDALONI

PROVINCIA DI CASERTA



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.13 del
15/03/2019)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	11
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento	11
Art. 2 – Principi generali	13
Art. 3 – Competenze	15
Art. 4 – Definizioni	16
Art.5 – Utenze per sistema di gestione della frazione organica	19
Art. 6 – Albo Comunale Compostatori	19
TITOLO - 2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO	21
Art. 7 – Condizioni e requisiti richiesti all'utenza per lo svolgimento della pratica	21
Art.8– Rifiuti auto compostabili	22
Art. 9– Metodi di auto compostaggio	23
Art. 10– Incentivi	24
Art. 11 –Modalità richiesta e ritiro della compostiera distribuite dal Comune	26
Art. 12 – Metodi di tracciabilità	27
TITOLO 3 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ	28
Art. 13– Condizioni e requisiti richiesti all'utenza per lo svolgimento della pratica	28
Art. 14– Rifiuti compostabili	29
Art. 15– Il Compost	30
Art. 16 – Metodi compostaggio	31
Art. 17 – Incentivi	31
Art. 18 – Metodi di tracciabilità	33
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO E AL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ	34
Art. 19 – Campagne di sensibilizzazione e informazione	34
Art. 20 – Metodi di assistenza e monitoraggio	34
Art. 21– Verifiche e controlli	35
Art. 22– Regime sanzionatorio	36
Art. 23– Entrata in vigore e abrogazioni	36

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi delle norme vigenti, disciplina le modalità di gestione del rifiuto organico biodegradabile finalizzate, attraverso il coinvolgimento attivo delle utenze produttrici, a ridurre le quantità di rifiuto intercettate dai sistemi di raccolta differenziata attivati sul territorio e/o avviate a trattamento in impianti “non di prossimità”, ridurre i costi di gestione (raccolta, trasporto e trattamento) del rifiuto considerato, ridurre i costi per l’acquisto di ammendanti da utilizzare per la manutenzione del verde pubblico nonché gli impatti ambientali determinati dalla movimentazione del rifiuto.
2. Nella nozione di rifiuto organico sono ricompresi: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, i rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, nonché i rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato.
3. Il presente regolamento disciplina le attività di gestione del rifiuto organico costituite da autocompostaggio e compostaggio di comunità, definendo obiettivi, norme, modalità di organizzazione, erogazione dei servizi di comunicazione, promozione, accompagnamento e controllo.
4. Le utenze che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità generano benefici ambientali, sociali ed economici:
 - 4.1 contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti intercettati dal sistema di raccolta presente sul territorio,
 - 4.2 consentono di ridurre costi ed emissioni nocive legate alle attività di raccolta, trasporto e lavorazione del rifiuto umido;
 - 4.3 autoproducono a costo zero un prodotto in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera naturale;
 - 4.4 partecipano al raggiungimento dei seguenti obiettivi di legge:
 - a. riciclaggio del 50% dei rifiuti urbani,
 - b. raccolta differenziata del 65% dei rifiuti urbani,
 - c. riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica.
5. Le utenze che effettuano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità hanno diritto ad una riduzione del 20% della Ta.Ri., secondo l’art. 15 del Regolamento Ta.Ri. del Comune di Maddaloni, approvato con D.C.C. n°41 del 26/09/2014;
6. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa vigente in tema di raccolta differenziata, avvio a riciclo, riduzione della quota di rifiuto urbano biodegradabile in discarica di seguito riportata:
 - 6.1 il D.lgs 36/2003 che recepisce la Direttiva 1999/31/CE sui rifiuti da avviare in discarica e stabilisce che entro il 2018 esso dovrà essere inferiore a 81 kg/ab anno;

6.2 il D.lgs 152/2006, come modificato dal D.lgs 205/2010 che recepisce la Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e dalla L. 221/2015, che:

- a. stabilisce la gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti (ridurre, riutilizzare, riciclare, recuperare per minimizzare lo smaltimento);
- b. prevede che Regioni e Province autonome, Comuni e ATO, ciascuno per le proprie competenze, adottino misure volte a incoraggiare: a) la raccolta separata dei rifiuti organici; b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;
- c. dispone che la raccolta separata dei rifiuti organici sia effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002;
- d. definisce come "autocompostaggio" il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- e. definisce come "compostaggio di comunità" il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- f. prevede che gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, con capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue, destinati al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- g. prevede che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, e possano applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano tali pratiche di riduzione dei rifiuti;
- h. prevede che alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino debba essere applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;

- 6.3 Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 Maggio 2016 sulle Linee guida per il calcolo della percentuale di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che, in linea con quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU, ammette i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità tra le operazioni di raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti;
- 6.4 il DGR n. 384/2012 della Regione Campania che, definendo il Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ricomprende ai fini della percentuale di RD anche il compostaggio domestico unicamente per quei Comuni che: a) adottino un regolamento Ta.Ri. che preveda una riduzione per il compostaggio e uno schema di convenzione tra il Cittadino e il Comune; b) nominino un responsabile del controllo che trasmetta all'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) ogni mese i dati dei convenzionati e dei controlli effettuati (almeno il 5% delle convenzioni dell'anno); c) prevedano nella Convenzione l'esplicitazione di dati personali e recapiti del Cittadino, luogo del compostaggio; impegno assunto dal Cittadino a non conferire al sistema di raccolta la frazione umida (CER 200108), sottoscrizione di una liberatoria per il trattamento dei dati del Cittadino che si rende disponibile, a controlli e/o interviste dal Comune e dall'ORR;
- 6.5 la Legge 14/2016 della Regione Campania che, all'art. 6, individua il 70% di materia effettivamente recuperata per ciascuna frazione differenziata tra gli obiettivi minimi da raggiungere da parte della pianificazione regionale entro il 2020;
- 6.6 con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 671 del 24/10/2018 si è stabilito il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani aggiornato alle linee guida di cui al d.m. 26 maggio 2016 - modifiche e integrazioni alla D.g.r. n. 509/2017.
7. Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'intero territorio del Comune di Maddaloni
8. Il presente Regolamento è da considerarsi complementare al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e al Regolamento per la determinazione della Ta.Ri..

Art. 2 – Principi generali

1. La gestione del rifiuto urbano biodegradabile deve essere effettuata nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale in materia, perseguendo obiettivi generali di prevenzione, riduzione della produzione, riciclo, raccolta differenziata e corretta gestione degli stessi fissati dalle disposizioni vigenti, attraverso azioni volte a:
 - a. informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale
 - b. rendere gli stessi consapevoli della necessità di avvalersi di corrette modalità di gestione dei rifiuti;
 - c. coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione integrata, controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riciclaggio o allo smaltimento finale.

2. La gestione del rifiuto urbano biodegradabile deve essere condotta nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, fattibilità tecnica ed economica al fine di assicurare:
 - a. la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione
 - b. un'efficace protezione della salute degli organismi viventi,
 - c. la tutela dell'ambiente e del paesaggio,
 - d. il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
3. La gestione del rifiuto urbano biodegradabile richiede l'organizzazione di più attività all'interno dello stesso territorio urbano, finalizzate ad agevolarne la prevenzione alla fonte, la riduzione, la raccolta differenziata e il riciclo.
4. Ciascuna tipologia di attività:
 - a. deve essere valutata in funzione dei singoli contesti territoriali tenendo conto di numerosi fattori locali, fra cui la struttura insediativa, la densità di popolazione e le infrastrutture viarie;
 - b. consente di raggiungere differenti risultati in termini di prevenzione, intercettazione del rifiuto e riciclo e garantisce un differente equilibrio tra costi e benefici.
5. L'autocompostaggio e il compostaggio di comunità rientrano nelle attività di riduzione del rifiuto e riciclo che l'amministrazione può incentivare come forma di trattamento degli scarti organici del rifiuto biodegradabile a scala locale.
6. L'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio di prossimità costituiscono attività di trattamento del rifiuto organico biodegradabile effettuate, in base al principio della prossimità, il più vicino possibile al luogo di produzione del rifiuto.
7. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle singole pratiche di gestione dei rifiuti urbani biodegradabili.

Art. 3 – Competenze

Il Comune di Maddaloni, dovrà provvedere a:

1. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative delle varie pratiche di gestione della frazione organica dei rifiuti;
2. determinare le più idonee modalità per l'effettuazione delle specifiche pratiche;
3. identificare i contesti territoriali più adatti per ciascuna pratica;
4. delimitare le zone urbane omogenee rispetto alle pratiche di gestione attivabili;
5. stabilire numero, tipologia, dimensione, volumetria delle apparecchiature necessarie alle singole pratiche, considerando le specifiche esigenze dell'utenza, nonché l'accessibilità della specifica zona omogenea;
6. sostenere la diffusione delle pratiche identificate attraverso l'organizzazione di campagne di informazione, sensibilizzazione, oltreché l'erogazione di agevolazioni e sconti sulla quota variabile della Ta.Ri., diversificate per tipologie di pratiche, tipologie di frazioni merceologiche dei rifiuti avviate a compostaggio nonché riduzione dei livelli di servizio di gestione dell'organico erogati alle utenze;
7. definire criteri, requisiti e condizioni minime necessarie per l'ottenimento dello sconto in bolletta Ta.Ri. da parte degli utenti impegnati nelle specifiche pratiche;
8. definire e attuare metodi di assistenza, monitoraggio e controllo al corretto svolgimento delle varie pratiche al fine di verificarne il continuo e corretto svolgimento nonché il mantenimento dei criteri, requisiti e delle condizioni da parte dell'utenza per l'ottenimento dello sconto in bolletta Ta.Ri.;
9. definire le modalità più opportune per tracciare e rendere facilmente identificabili al soggetto gestore e/o impegnato nell'attività di assistenza e controllo gli utenti impegnati nelle singole pratiche, istituendo Albi Comunali dedicati, sottoscrivendo Convenzioni con le singole utenze impegnate, consegnando adesivi o targhette da apporre accanto al numero civico della unità immobiliare impegnata nella singola pratica.

Art. 4 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. “Albo Comunale Compostatori”: l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti organici biodegradabili compostabili mediante autocompostaggio o compostaggio di comunità secondo le disposizioni del presente Regolamento e che, avendo sottoscritto lo Schema di Convenzione o presentato relativa documentazione, beneficiano della riduzione Ta.Ri.;
2. “Ammendante”: materiale da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2 al D.lgs n. 75/2010;
3. “Ammendante Compostato Misto”: prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale, compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. Per questo ammendante si prevede un massimo di umidità del 50%, un pH compreso tra 6 e 8.5, un contenuto in carbonio dell'organico sul secco minimo del 20%, un contenuto in carbonio dell'umico e fulvico sul secco minimo del 7%, azoto organico sul secco pari almeno all'80% dell'azoto totale, un rapporto Carbonio/Azoto pari al 25%;
4. “Ammendante Compostato Verde”: prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disoleate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale. Per questo ammendante si prevede un massimo di umidità 50%, un pH compreso tra 6 e 8.5, un contenuto in carbonio organico dell'organico sul secco minimo del 20%, un contenuto in carbonio organico dell'umico e fulvico sul secco minimo del 2,5%, azoto organico sul secco almeno pari all'80% dell'azoto totale, un rapporto Carbonio /Azoto pari al 50%;
5. “Apparecchiatura”: struttura idonea all'attività di compostaggio di comunità finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale (compostiera statica) o indotto (compostiera elettromeccanica). L'apparecchiatura è classificata in funzione della capacità di trattamento in taglie piccola (T1) in grado di trattare fino a 10 tonnellate l'anno, media (T2) in grado di trattare fino a 60 tonnellate l'anno e grande (T3) in grado di trattare fino a 130 tonnellate l'anno;
6. “Autocompostaggio”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
7. “Compost”: miscela di sostanze umificate derivanti dalla degradazione biologica aerobica di rifiuti organici non destinata alla vendita;
8. “Compostaggio”: processo aerobico di degradazione, stabilizzazione e umificazione della sostanza organica per la produzione di compost; per il corretto sviluppo necessita di ossigeno, umidità e un giusto rapporto tra la componente fibrosa, contenente carbonio, e quella proteica, contenente azoto; quando la componente fibrosa è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo; quando la componente proteica è preponderante, il processo si sviluppa in fretta ma forma poco humus;

9. "Compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
10. "Compostaggio locale": compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, condotto in impianti che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel Comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio;
11. "Compostiera": contenitore idoneo alla produzione di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
12. "Compostiera statica": attrezzatura idonea all'attività di compostaggio finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale e il rivoltamento del cumulo è effettuato manualmente dall'utenza;
13. "Compostiera a rivoltamento laterale": attrezzatura idonea all'attività di compostaggio finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui l'aerazione avviene in modo naturale e il rivoltamento del cumulo è facilitato dalla rotazione dell'attrezzatura effettuata manualmente dall'utenza;
14. "Compostiera elettromeccanica": struttura idonea all'attività di compostaggio finalizzata alla produzione di compost mediante decomposizione aerobica in cui, al fine di accelerare il processo di compostaggio, l'aerazione avviene in modo indotto grazie ad un meccanismo condotto in modo automatico dalla struttura;
15. "Conduttore": soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;
16. "Frazione umida": rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
17. "Gestione dei rifiuti": le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
18. "Humus": complesso di sostanze organiche presenti nel suolo, di fondamentale importanza per la nutrizione dei vegetali, derivato dalla decomposizione di residui vegetali e animali, e dalla sintesi di nuove molecole organiche, ad opera di vari organismi; ha natura colloidale, e perciò fortemente assorbente, aspetto terroso o fibroso, colore bruno nerastro;
19. "Luogo di produzione dei rifiuti": uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
20. "Piano di utilizzo": documento, approvato dall'organismo collettivo, disciplinante le modalità di utilizzo del compost ottenuto dall'attività di compostaggio di comunità;
21. "Processo di compostaggio": vedi "Compostaggio";
22. "Produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

23. "Raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
24. "Raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
25. "Responsabile": legale rappresentante dell'organismo collettivo che pratica il compostaggio di comunità;
26. "Riciclaggio organico": il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
27. "Rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
28. "Rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
29. "Organismo collettivo": due o più utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società, ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attività di compostaggio;
30. "Soggetto gestore": società incaricata della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
31. "Strutturante": materiale ligneo-cellulosico di granulometria adeguata alle caratteristiche dell'apparecchiatura, impiegato con la funzione di ottimizzare il processo di compostaggio;
32. "Tariffa o tariffa corrispettivo o tariffa corrispettivo puntuale": è la tariffa corrisposta dall'utente per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. E' composta da una parte fissa e da una parte variabile.
33. "Utenza": soggetto iscritto al ruolo della tassa rifiuti;
34. "Utenza del servizio": soggetto fruitore del servizio e produttore/detentore del rifiuto;
35. "Utenza conferente": utenza associata ad un unico organismo collettivo, e pertanto ammesse al conferimento dei propri rifiuti organici prodotti nell'apparecchiatura di compostaggio di comunità e all'utilizzo del compost prodotto;
36. "Utenza Domestica": occupanti/detentori di civili abitazioni
37. "Utenza Non Domestica": comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.;
38. "Zona urbana omogenea": parte del territorio comunale, identificata e delimitata dal Regolamento comunale di Igiene Urbana, all'interno della quale viene utilizzato un unico sistema di gestione della frazione organica biodegradabile dei rifiuti urbani per tutte le utenze presenti;

39. “Zona urbana non omogenea”: parte del territorio comunale, identificata e delimitata dal Regolamento comunale di Igiene Urbana, all’interno della quale vengono utilizzati contemporaneamente più sistemi di gestione della frazione organica biodegradabile dei rifiuti urbani per le utenze in essa presenti.

Art.5 – Utenze per sistema di gestione della frazione organica

1. In base alla zona urbana omogenea di appartenenza, le utenze potranno essere distinte in due categorie, destinatarie di differenti tipologie di servizio di raccolta dell’organico:
 - a. le utenze in zone urbane non omogenee: sono le utenze la cui frazione organica biodegradabile dei rifiuti è gestita con autocompostaggio o compostaggio di comunità, oppure è oggetto di raccolta da parte del gestore incaricato dal Comune, secondo le modalità del conferimento dei RR.SS.UU. in atto nel Comune di Maddaloni. L’utenza che decide di praticare l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità si impegna a ridurre o a sospendere i conferimenti dei rifiuti organici biodegradabili al soggetto gestore del servizio: nel primo caso, potrà essere servita da un sistema di raccolta (porta a porta/di prossimità) dei rifiuti organici biodegradabili con frequenza di ritiro all’utenza ridotta rispetto al servizio “standard”;
 - b. le utenze in zone urbane omogenee: sono le utenze la cui frazione organica biodegradabile dei rifiuti viene gestita unicamente con autocompostaggio o compostaggio di comunità. L’utenza che pratica l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità si impegna a sospendere i conferimenti di rifiuti organici biodegradabili al soggetto gestore, in cambio di una riduzione della Ta.Ri. maggiorata rispetto a quella riconosciuta alle utenze che praticano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità in zone non omogenee.
2. Tutti gli scarti organici dei rifiuti biodegradabili non compostabili prodotti dalle utenze che praticano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità, indipendentemente dalla zona urbana di appartenenza, dovranno essere conferiti dalle utenze direttamente, utilizzando sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 al gestore secondo lo specifico calendario di raccolta previsto.

Art. 6 – Albo Comunale Compostatori

1. In base alla specifica attività svolta sul rifiuto, l’utente potrà essere iscritto in una delle seguenti categorie dell’Albo Comunale Compostatori:
 - a. Autocompostaggio di utenza domestica;
 - b. Autocompostaggio di attività agricola e vivaistica;
 - c. Autocompostaggio di utenza non domestica;
 - d. Compostaggio di comunità di utenza domestica;
 - e. Compostaggio di comunità di utenza non domestica.
2. L’Albo Comunale Compostatori e l’attività ad esso connessa è gestita, dal punto di vista organizzativo, dal Servizio Tributi. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l’avvenuta iscrizione o cancellazione dall’Albo consultando l’aggiornamento periodico dello stesso

che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.comune.maddaloni.caserta.it entro il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO - 2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO

Art. 7 – Condizioni e requisiti richiesti all'utenza per lo svolgimento della pratica

1. Dalla trasformazione aerobica naturale degli scarti organici dei propri rifiuti urbani si ottiene il compost utilizzabile nel terreno del proprio giardino, orto o su piante.
2. L'autocompostaggio può essere effettuato da ogni utenza che:
 - a. produca rifiuti organici da cucina o mensa, sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del giardino;
 - b. disponga di un'area verde (giardino, orto) con superficie minima di 300,00 mq, nel caso di compostiere date in comodato dal Comune di Maddaloni, in alternativa una superficie congrua alla compostiera adottata, non coperta, non pavimentata, ad uso esclusivo e/o condiviso dell'immobile oggetto per cui si è utenza TA.Ri., di proprietà o in disponibilità, pertinenziale o quantomeno adiacente all'edificio in cui si svolge l'autocompostaggio, dove utilizzare il compost prodotto.
3. Nel rispetto delle condizioni previste al comma 2 del presente articolo 7, possono svolgere la pratica dell'autocompostaggio tutte le utenze domestiche e solo le utenze non domestiche di seguito riportate:
 - a. scuole con mense;
 - b. attività commerciali con vendita di prodotti biodegradabili (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio);
 - c. attività agrituristiche delle aziende agricole con servizio di ristorazione;
 - d. ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
 - e. alberghi con servizio di ristorazione;
 - f. mense, birrerie, hamburgerie;
 - g. bar, caffè, pasticceria;
 - h. attività agricole o florovivaistiche.
4. L'adesione alla pratica dell'autocompostaggio da parte della singola utenza è volontaria e subordinata alla totale accettazione delle condizioni previste per il suo svolgimento dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
5. A tutte le utenze che svolgono correttamente e continuativamente la pratica dell'autocompostaggio è applicata una riduzione della Ta.Ri. proporzionale alla riduzione dei conferimenti di rifiuto organico biodegradabile al soggetto gestore, secondo quanto stabilito nel Regolamento Comunale della Ta.Ri.

Art.8 – Rifiuti auto compostabili

1. Sono materiali destinabili all'autocompostaggio:
 - a. gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane, pasta, gusci di uova e residui vegetali in genere;
 - b. gli scarti verdi provenienti dal giardino o dall'orto per le utenze domestiche e non domestiche, dalle attività agricole e vivaistiche per le utenze non domestiche di cui al punto h comma 3 dell'art. 7: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba, preferibilmente ancora verde ma già seccata;
 - c. la cellulosa: carta da cucina o fazzoletti di carta non contenuti inchiostro.
2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità, in quanto possono contenere degli antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo: bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di the, cenere.
3. Sono materiali compostabili, ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio: gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.
4. È vietato introdurre nel cumulo i seguenti materiali: carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile (da avviare alla raccolta differenziata), antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici, qualche altro scarto che non sia citato nei commi 2 e 3 del presente articolo che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Art. 9 – Metodi di auto compostaggio

1. Le utenze domestiche possono praticare l'autocompostaggio utilizzando uno dei seguenti sistemi:
 - a. una cassa compostiera, di dimensioni minime pari a 100 cm di lato, 50 cm di altezza, 40 cm di profondità e caratteristiche tali da consentire all'aria di penetrare all'interno;
 - b. una compostiera statica;
 - c. una compostiera a rivoltamento laterale;
 - d. una compostiera elettromeccanica.
2. Le utenze non domestiche possono praticare l'autocompostaggio utilizzando uno dei seguenti sistemi:
 - a. Una compostiera statica;
 - b. una compostiera a rivoltamento laterale;
 - c. una macchina compostatrice elettromeccanica.
3. La volumetria dei sistemi di autocompostaggio utilizzati dalle utenze, domestiche e non domestiche, dovrà essere quantificabile e, in ogni caso, compatibile con la produzione media di rifiuto organico biodegradabile dell'utenza.
4. Il sistema di compostaggio utilizzato deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
5. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive od odorigene, a pericoli igienico-sanitari, alla formazione di condizioni prive di igiene e decoro, a danni all'ambiente o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. Per una buona riuscita del compostaggio, in caso di utilizzo di apparecchiature non elettromeccaniche, si raccomanda di:
 - a. collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
 - b. miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
 - c. mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - d. tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno del sistema utilizzato al fine di ridurre i termini di compostaggio e di rendere il compost più omogeneo;
 - e. accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per

- favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- f. controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
 - g. coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
7. E' obbligatorio, con l'utilizzo dei sistemi di autocompostaggio previsti dalla lettera a alla lettera c del punto 1 e alla lettera a del punto 2 del presente articolo, mantenere il cumulo a contatto del terreno al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo ed evitare l'accumulo di percolato.
 8. Il sistema di compostaggio deve essere allocato considerando le distanze tra gli edifici, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini, compatibilmente con le dimensioni dell'area verde utilizzata per la pratica e con le condizioni ottimali per il suo svolgimento: il sistema di compostaggio dovrà essere posizionato almeno a 5 metri di distanza dal confine delle proprietà altrui o nel punto più distante dal confine delle proprietà altrui, salvo diverso accordo con i confinanti;
 9. L'utente che effettua l'autocompostaggio deve sempre tenere presenti le norme di igiene, nonché il fatto di poter essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti.
 10. Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare dal Comune, è dato dal risultato della seguente formula:

$$P C = \sum V c_i \cdot p s \cdot 4$$

dove

P C = peso del compostaggio (Kg);

p s = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³;

$\sum V c_i$ = volume totale delle compostiere assegnate dal comune (m³); 4= numero massimo di svuotamenti annui.

La scelta di tale fattore è effettuata considerando che il tempo di maturazione minimo del compost è non inferiore a 90 giorni, pertanto, si ritiene opportuno determinare in 4 il numero massimo annuo degli svuotamenti.

Il valore derivante dal calcolo sopra illustrato non potrà superare il limite massimo di 220g/ab/giorno.

L'Osservatorio regionale sui rifiuti provvederà a controlli a campione circa le modalità di registrazione e controllo implementate dal comune sulle corrette pratiche di compostaggio domestico.

Art. 10- Incentivi

1. Il Comune riconosce una riduzione della Ta.Ri.:
 - a. alle utenze domestiche che risultano iscritte al ruolo Ta.Ri. del presente Comune e in regola con i pagamenti Ta.Ri, sono in possesso dei requisiti per lo svolgimento della pratica previsti all'articolo 7e che presentano apposita istanza di adesione alla pratica, redatta secondo il Modello 1.1 (allegato al Regolamento), sottoscrivono lo Schema di Convezione, secondo il Modello 2.1 (allegato al Regolamento), svolgono la

pratica di autocompostaggio correttamente e continuativamente per almeno un anno dalla sottoscrizione dello schema di convenzione;

- b. alle utenze non domestiche costituite da attività agricole e vivaistiche che risultano iscritte al ruolo Ta.Ri. del presente Comune e in regola con i pagamenti Ta.Ri, sono in possesso dei requisiti per lo svolgimento della pratica previsti all'articolo 7, che dichiarano di voler aderire alla pratica mediante apposita comunicazione redatta secondo il Modello 1.2 (allegato al Regolamento), sottoscrivono lo Schema di Convenzione, secondo il Modello 2.2 (allegato al Regolamento), svolgono la pratica di autocompostaggio correttamente e continuativamente per almeno un anno dalla sottoscrizione dello schema di convenzione;
 - c. alle utenze non domestiche elencate nei punti dalla lettera a alla lettera g, comma 3 articolo 7, che risultano iscritte al ruolo Ta.Ri. del presente Comune e in regola con i pagamenti Ta.Ri, sono in possesso dei requisiti per lo svolgimento della pratica previsti all'articolo 7, che dichiarano, mediante apposita comunicazione, redatta secondo il Modello 1.3 (allegato al Regolamento), di voler aderire alla pratica e di voler utilizzare sistemi meccanici di compostaggio dei rifiuti organici con cui smaltiscono almeno 10 tonnellate l'anno di rifiuti organici, che sottoscrivono lo Schema di Convenzione, secondo il Modello 2.2 (allegato al Regolamento), svolgono la pratica di autocompostaggio correttamente e continuativamente per almeno un anno dalla sottoscrizione dello schema di convenzione.
2. La riduzione della Ta.Ri. riconosciuta dal Comune varierà in funzione della riduzione della quantità di rifiuto organico biodegradabile conferita al soggetto gestore e/odella riduzione del numero di svuotamenti effettuati dal servizio previsto di raccolta all'utenza, per le utenze in zone urbane non omogenee, e terrà conto, inoltre, per le utenze domestiche, del numero dei componenti del nucleo familiare.
 3. Le utenze che avranno sottoscritto lo schema di convenzione entro il 31 dicembre potranno svolgere la pratica di autocompostaggio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della convenzione e maturare i requisiti necessari a beneficiare della riduzione della Ta.Ri..
 4. La riduzione della Ta.Ri. sarà in ogni caso riconosciuta a consuntivo, ovvero a partire dall'anno solare successivo a quello di effettivo svolgimento della pratica.
 5. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme, per godere dell'agevolazione, devono altresì ricorrere le seguenti condizioni:
 - a. l'attività di autocompostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che ha sottoscritto lo Schema di Convenzione;
 - b. deve essere svolta in modo continuativo e corretto;
 - c. l'utenza deve accettare e rendere possibili visite educative e/o controlli svolti dal personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, attraverso l'accesso all'area dove avviene la pratica di autocompostaggio e dove è posizionato il contenitore del rifiuto secco indifferenziato.
 6. L'utente che intende cessare la pratica dell'autocompostaggio è tenuto a darne preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento, mediante il Modello 3.1 per le utenze domestiche (allegato al Regolamento) e il Modello 3.2 per le utenze non domestiche (allegato al Regolamento). La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione della pratica.

Art. 11 -Modalità richiesta e ritiro della compostiera distribuite dal Comune

1. Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scarti biodegradabili prodotti da una famiglia media di 3-4 persone con circa 300 mq di giardino.
2. Per agevolare la pratica dell'autocompostaggio domestico il Comune distribuisce, nei limiti delle disponibilità, alle utenze domestiche che ne fanno richiesta attraverso il Modulo 1.1(allegato al presente regolamento) un contenitore apposito (compostiera).
3. E' assolutamente vietato usare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.
4. La compostiera viene concessa all'utenza domestica in comodato d'uso e rimane di proprietà del Comune che può revocarne il comodato in qualsiasi momento, con apposita determinazione di servizio, per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.
5. Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.
6. Per effettuare la richiesta l'abitazione del richiedente deve avere un'area verde (giardino, orto) di almeno 300 mq., dimostrabile con visura e planimetria catastale dell'abitazione
7. La compostiera può essere concessa in comodato d'uso a richiedenti anche nella qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in nessun caso può essere trasferita col cambiamento di domicilio del richiedente.
8. La compostiera può essere richiesta da istituti scolastici al fine di effettuare progetti educativi.
9. La compostiera non può essere richiesta da utenze non domestiche diverse dagli istituti scolastici.

Art. 12 – Metodi di tracciabilità

1. Tutti le utenze che hanno presentato istanza-domanda di autocompostaggio, in regola con i pagamenti Ta.Ri., in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della pratica all'articolo 7 del presente regolamento:
 - a. saranno chiamate a sottoscrivere uno Schema di Convenzione con il Comune per l'adesione alla pratica dell'autocompostaggio;
 - b. verranno inserite nell'Albo Comunale Compostatori, nella specifica categoria di appartenenza, pubblicato annualmente dal Comune e consegnato alla ditta di gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti;
 - c. riceveranno un adesivo o delle targhette da apporre accanto al numero civico della abitazione impegnata nella pratica dell'autocompostaggio, diversificato in funzione della tipologia di frazione merceologica compostata nonché dei livelli di riduzione del servizio di raccolta domiciliare dell'organico (Utenza in zone omogenee, Utenza in zone non omogenee);
 - d. beneficeranno di una riduzione del 20% della Ta.Ri., secondo l'art. 15 del Regolamento della Ta.Ri. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 41 del 26/09/2014. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda al Regolamento Comunale Ta.Ri..

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

Art. 13– Condizioni e requisiti richiesti all'utenza per lo svolgimento della pratica

1. Tale attività può essere effettuata da ogni utenza appartenente ad un organismo collettivo di soggetti che:
 - a. ha approvato l'installazione dell'apparecchiatura di compostaggio di comunità e adottato il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità,
 - b. ha effettuato la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e/o sia stato autorizzato allo svolgimento di detta pratica ai sensi della normativa vigente,
 - c. è dotato di un soggetto Responsabile e di un soggetto Conduttore.
2. Il Responsabile dell'organismo collettivo è incaricato di:
 - a. dimostrare il possesso dell'autorizzazione rilasciata all'organismo collettivo;
 - b. comunicare eventuali variazioni rispetto alle modalità di svolgimento della pratica previste nell'autorizzazione rilasciata;
 - c. comunicare anomalie nel processo di compostaggio e nell'apparecchiatura utilizzata al Comune o all'azienda delegata;
 - d. comunicare entro il 31 dicembre dell'anno corrente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio di comunità;
 - e. presentare l'istanza, secondo il Modello 4 (allegato al regolamento) per il riconoscimento delle riduzioni della Ta.Ri. alle utenze conferenti del raggruppamento, eventualmente allegando la seguente documentazione: l'Elenco delle utenze conferenti con indicazione del numero di componenti per ciascuna utenza, se domestica, o della tipologia di attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 se non domestica; il Piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di sua destinazione; il Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio di comunità approvato dall'organismo collettivo.
3. Il Conduttore dell'organismo collettivo è incaricato di:
 - a. assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata nel compostaggio di comunità;
 - b. garantire che l'accesso all'apparecchiatura sia riservato alle sole utenze conferenti;
 - c. garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio di comunità;
 - d. provvedere al corretto bilanciamento fra rifiuti organici e strutturante;
 - e. provvedere alla gestione del biofiltro;

- f. provvedere alla verifica delle caratteristiche del compost prodotto;
 - g. garantire il corretto esercizio dell'attività di compostaggio;
 - h. provvedere al rilascio del compost prodotto alle utenze conferenti in base al piano di utilizzo;
 - i. conservare in un apposito registro, anche elettronico, per le apparecchiature di taglia media (con capacità compresa tra le 10 e le 60 tonnellate/anno) e grande (con capacità compresa tra le 60 e 130 tonnellate/anno), i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, del compost e degli scarti prodotti e del compost fuori specifica di cui al punto 4 dell'articolo 15;
 - j. effettuare comunicazioni al responsabile, in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'apparecchiatura e/o di produzione di compost fuori specifica.
4. Per il compostaggio di comunità intrapreso da utenze con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata:
- a. non è prevista la figura del Conduttore;
 - b. l'istanza per il riconoscimento delle riduzioni della Ta.Ri. di cui alla lettera e del punto 2 del presente articolo è effettuata dalle singole utenze conferenti in modo congiunto.
5. L'adesione alla pratica del compostaggio di comunità da parte del singolo utente è volontaria e subordinata alla totale accettazione delle condizioni previste per il suo svolgimento dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

La quantificazione del rifiuto organico sottoposto a compostaggio di comunità da computare nel calcolo della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo quanto disposto dal D.M.266/2016, ossia:

- a) per il compostaggio di comunità effettuato con apparecchiature di tipo statico per quantità inferiori a 1 tonnellata/anno o con apparecchiature di tipo elettromeccanico di piccola taglia (T1, ovvero inferiori ai 10 tonnellate di rifiuto trattato nell'anno) tramite una stima effettuata moltiplicando il numero di componenti delle utenze domestiche conferenti ed iscritte all'Albo compostatori per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali da parte delle amministrazioni locali relativi alla produzione pro-capite di rifiuto organico, tale valore è considerato pari a 120 kg/abitante anno;
- b) per il compostaggio di comunità effettuato con apparecchiature di tipo elettromeccanico di taglia media o grande (rispettivamente T2 inferiore a 60 tonnellate/anno; T3 inferiore a 130 tonnellate/anno) è conteggiato il quantitativo di rifiuti conferiti comunicato al Comune dal conduttore dell'apparecchiatura, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 14- Rifiuti compostabili

1. Nelle apparecchiature di compostaggio di comunità sono immessi esclusivamente i seguenti rifiuti biodegradabili identificati con i relativi codici del catalogo europeo dei rifiuti:
- a. rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 200108);

- b. rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (CER 200201);
 - c. segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (CER 030105);
 - d. scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (CER 030301);
 - e. materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (CER 150203);
 - f. imballaggi in carta e cartone (CER 150101);
 - g. imballaggi in legno (CER 150103);
 - h. carta e cartone (CER 200101).
 - i. I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (CER 030105) e gli imballaggi in legno (CER 150103) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.
2. Sono esclusi i rifiuti di carta (CER 200101) e cartone (CER 150101) contenuti inchiostro.
 3. I rifiuti di carta (CER 200101), cartone (CER 150101) e imballaggi in legno (CER 150103) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20 per cento del totale dei rifiuti immessi nell'apparecchiatura.
 4. Nelle apparecchiature sono inoltre ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato, quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci, scarti di corteccia e legno di pezzatura non superiore a 2 cm.

Art. 15- Il Compost

1. Il compost in uscita dal processo di compostaggio di comunità, di cui all'articolo 13 del presente regolamento, deve essere impiegato, secondo il Piano di utilizzo approvato dall'organismo collettivo e allegato all'autorizzazione per lo svolgimento della pratica, in terreni a disposizione delle utenze conferenti anche se non localizzati in prossimità dell'ubicazione dell'apparecchiatura, nonché per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.
2. Qualora utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale, il compost in uscita dal processo di compostaggio di comunità, di cui all'articolo 13 del presente regolamento, dovrà essere conforme alle caratteristiche dell'ammendante compostato misto e dell'ammendante compostato verde, ai sensi del D.lgs 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti.
3. Il compost prodotto dall'attività di compostaggio di comunità intrapresa da utenze con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata non può essere utilizzato su terreni agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale.
4. Il compost in uscita dal processo di compostaggio di comunità, di cui all'articolo 13 del presente regolamento, che non rispetta le caratteristiche previste dall'allegato 6 dell'art. 6 del DM 266/2016 ed, essendo fuori specifica, non può essere impiegato secondo quanto stabilito nel Piano di utilizzo, è da considerarsi rifiuto urbano e dovrà essere gestito secondo quanto stabilito nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani vigente del

Comune. Il compost fuori specifica non potrà essere computabile per la riduzione della Ta.Ri..

Art. 16 – Metodi compostaggio

1. Le apparecchiature utilizzabili per il compostaggio di comunità non potranno superare la massima capacità di trattamento prevista dalla normativa vigente e dovranno essere ubicate nelle immediate vicinanze o al massimo entro 1 chilometro di distanza dalle utenze conferenti, che dovranno procedere autonomamente al conferimento del rifiuto organico nell'apparecchiatura.
2. Le apparecchiature potranno essere statiche o elettromeccaniche;
3. L'attività di compostaggio di comunità è esercitata secondo le seguenti modalità operative:
 - a. la percentuale in peso dello strutturante non è inferiore al 5 per cento del totale dell'immesso nell'apparecchiatura;
 - b. in caso di assenza di triturazione il compost prodotto è sottoposto a vagliatura;
 - c. il sopra-vaglio è reimmesso nella camera di conferimento per essere sottoposto ad ulteriore ciclo di compostaggio, in alternativa è conferito al servizio di raccolta dei rifiuti;
 - d. le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono trattate mediante biofiltro prima del rilascio in atmosfera; in alternativa, l'aria estratta è collegata alla rete fognaria e allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per evitare il ritorno di odori;
 - e. l'aria rilasciata dal biofiltro è immessa in atmosfera in un punto di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto assimilabile al punto 1. m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “[...]silos per i materiali vegetali”;
 - f. i liquidi ceduti dal biofiltro possono essere reimmessi nel processo di compostaggio;
 - g. il materiale del biofiltro è sostituito con frequenza almeno semestrale e lo stesso può essere reimmesso nel processo di compostaggio;
 - h. qualora la fase di maturazione finale avvenga in cumulo, lo stesso è ubicato nel medesimo sito su area pavimentata e coperta.

Art. 17 – Incentivi

1. Il Comune riconosce a tutte le utenze conferenti degli organismi collettivi autorizzati al compostaggio di comunità, che svolgono correttamente e continuativamente la pratica, una riduzione della Ta.Ri. proporzionale ai quantitativi dei rifiuti conferiti nell'apparecchiatura, al netto della quantità di compost fuori specifica prodotto nel processo, di cui al punto 4 dell'articolo 15.
2. Ai fini dell'ottenimento della riduzione della Ta.Ri. alle utenze conferenti, entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile dell'organismo collettivo e dell'apparecchiatura

comunica al Comune utilizzando il Modulo 4 (allegato al Regolamento) le quantità in peso, relative all'anno solare precedente:

- a. dei rifiuti conferiti;
 - b. del compost prodotto;
 - c. degli scarti;
 - d. del compost fuori specifica, di cui al punto 4 dell'articolo 15.
3. Per le apparecchiature di taglia piccola (con capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate/anno) e per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata, la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata sulla base di una stima ottenuta moltiplicando il numero dei componenti delle utenze conferenti per la quota media di rifiuto organico presente nel rifiuto urbano. In assenza di dati puntuali relativi alla produzione pro-capite di frazione organica, il valore di frazione organica è considerato pari a 120 kg/abitante anno.
 4. Per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti annui conferiti inferiori a una tonnellata la dichiarazione di cui al punto 2 del presente articolo è effettuata dalle singole utenze in modo congiunto.

Art. 18 – Metodi di tracciabilità

1. Le utenze che congiuntamente, per le attività di compostaggio di comunità con quantità complessiva di rifiuti conferiti inferiori a una tonnellata, o tramite il Responsabile avranno fornito la dichiarazione contenente le quantità di rifiuti in ingresso e uscita dall'apparecchiatura, di cui al punto 2 dell'articolo 17 del presente regolamento, e che risultano essere in regola con i pagamenti Ta.Ri. e con l'autorizzazione allo svolgimento della pratica di compostaggio di comunità ai sensi della normativa vigente:
 - a. verranno inserite nell'Albo Comunale Compostatori, nella specifica categoria di appartenenza, pubblicato annualmente dal Comune e consegnato alla ditta di gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti;
 - b. riceveranno un adesivo o delle targhette da apporre accanto al numero civico della abitazione impegnata nella pratica del compostaggio di comunità;
 - c. beneficeranno di una riduzione della Ta.Ri. del 20%, secondo l'art. 15 del Regolamento della Ta.Ri. approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 41 del 26/09/2018. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rimanda al Regolamento Comunale Ta.Ri..

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTOCOMPOSTAGGIO E AL COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ

Art. 19 – Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. Il Comune provvede a programmare ed effettuare opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità per tutta la cittadinanza.
2. Almeno una volta all'anno, viene data ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente grazie all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità, allo scopo di rendere partecipi i cittadini.

Art. 20 – Metodi di assistenza e monitoraggio

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare almeno una volta, tramite personale incaricato, anche senza preavviso, presso coloro che aderiscono alla pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità:
 - a. visite educative, sia allo scopo di dare indicazioni sulle corrette modalità di svolgimento della pratica di autocompostaggio, sia al fine di educare terzi (altri richiedenti, bambini delle scuole, etc.) all'esatto svolgimento dello stesso;
 - b. verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento e il corretto e continuo svolgimento della pratica.
2. Di ogni verifica viene predisposta apposita scheda/verbale, in duplice copia, di cui una è consegnata o trasmessa telematicamente all'utente o al Rappresentante dell'organismo collettivo che pratica il compostaggio di comunità.
3. Qualora il sopralluogo accerti che la pratica di autocompostaggio non sia effettuata da parte dell'utenza, oppure venga effettuata in modo sporadico o scorretto, oppure non rispetti le condizioni e le modalità previste e disciplinate nel presente Regolamento, all'utente è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta:
 - a. la cancellazione d'ufficio dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori a decorrere dalla data del primo sopralluogo, contestualmente alla sospensione della Convenzione sottoscritta;
 - b. la revoca del riconoscimento della riduzione della Ta.Ri. per l'anno intero;
 - c. la sanzione prevista ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Comunale della Ta.Ri..
4. Qualora il sopralluogo accerti lo scorretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata per il compostaggio di comunità, oppure il funzionamento in modo sporadico oppure il mancato rispetto delle norme vigenti previste per la pratica, con apposita annotazione a verbale sono impartite le opportune prescrizioni correttive e viene disposto all'organismo

collettivo di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta

- a. la cancellazione d'ufficio degli utenti appartenenti al raggruppamento dall'Albo Comunale Compostatori a decorrere dalla data del primo sopralluogo;
 - b. la revoca del riconoscimento della riduzione della Ta.Ri. per l'anno intero agli utenti appartenenti al raggruppamento.
5. Nel compostaggio di comunità, il responsabile dell'organismo collettivo è tenuto a comunicare al Comune lo stralcio dell'utenza dall'elenco delle utenze conferenti di cui alla lettera e punto 2 dell'articolo 13 del presente regolamento qualora questa, non rispettando il regolamento approvato dall'organismo collettivo, viene diffidata al conferimento.
 6. Qualora non sia possibile procedere alle verifiche di cui al presente articolo per motivi imputabili al soggetto beneficiario dell'agevolazione, la riduzione della Ta.Ri. non sarà riconosciuta e, nel caso di utenza domestica beneficiaria della compostiera in comodato d'uso, sarà ritirata la compostiera.
 7. Durante i sopralluoghi di controllo presso l'utenza impegnata nella pratica di autocompostaggio sarà altresì verificata l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.
 8. Eventuali variazioni da parte dell'utenza nella gestione dei rifiuti, quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento del sito ove si effettua l'autocompostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'amministrazione Comunale.
 9. L'Amministrazione Comunale si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta, degli ispettori ambientali incaricati, degli addetti all'isola ecologica i quali controllano puntualmente che, anche nel contenitore/sacco del rifiuto secco indifferenziato risultino scarti compostabili di cucina e/o sfalci e potature provenienti dalla manutenzione del giardino, nel caso di utenze impegnate nell'autocompostaggio.
 10. Nel caso in cui gli utenti impegnati nell'autocompostaggio che hanno dichiarato di voler rinunciare completamente al servizio di ritiro dell'organico conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro e la segnalazione alla direzione dell'ente gestore del servizio di igiene ambientale che ne farà nota al Comando di Polizia Municipale.

Art. 21- Verifiche e controlli

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate :
 - a. in via prioritaria, dal Comando di Polizia Locale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'articolo 13 della L. 689/1981;
 - b. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore - ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati su tutto il territorio comunale";

- c. dalle Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.
2. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
3. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli articoli 55 e 57 del C.P.P.
4. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.
5. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.
6. L'Amministrazione collabora, inoltre, con l'attività di verifica e ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti.
7. Per le compostiere concesse in comodato d'uso gratuito da parte del Comune, in caso di sparizione, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo, l'ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre al comodatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera.

Art. 22- Regime sanzionatorio

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste dall'articolo 255 e seguenti della norma stessa;
 - b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'articolo 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 23- Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della deliberazione di approvazione.
2. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono abrogate.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonché la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.
